

41
Sentenza n. 636/2015 pubbl. il 23/04/2015

RG n. 2336/2012

Repert. n. 1361/2015 del 23/04/2015

N. R.G. 2336/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2336/2012

tra

ATTORE

e

CONVENUTO

TERZO CHIAMATO

Oggi 23 aprile 2015 ad ore 12.20 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per
Per
Per

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [redacted] precisa come da atto di citazione e deposita nota spese;

L'avv. [redacted] precisa come da comparsa di risposta;

L'avv. [redacted] precisa come da note conclusive autorizzate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

Sentenza n. 636/2015 pubbl. il 23/04/2015

RG n. 2336/2012

Repert. n. 1361/2015 del 23/04/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2012 promossa da:

[redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliata [redacted] 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore [redacted]

ATTRICE

contro

[redacted] patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

CONVENUTO

società [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliata a [redacted]
pres. [redacted]

TERZO CHIAMATO

all'udienza del 23.4.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] veniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il [redacted] in Reggio Emilia v. [redacted] persona

dell'amministratore *pro tempore*, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza del sinistro occorso in data 22.10.2010.

In particolare, l'attrice esponeva che, alla data sopra indicata, alle ore 20.15 circa, mentre stava uscendo dal cortile condominiale attraverso il cancello pedonale, era stata colpita alle spalle dal medesimo cancello, che era dotato di un meccanismo di chiusura a molla "*mal tarato*".

Lamentava che, a seguito dell'urto, era caduta al suolo riportando le lesioni personali (frattura della branca ileo-ischio pubica) meglio descritte nella allegata documentazione sanitaria.

Asseriva l'attrice che la responsabilità dell'evento doveva imputarsi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al Condominio convenuto in qualità di custode del predetto cancello.

Costitutosi in giudizio, il Condominio [REDACTED] contestava la fondatezza, in punto di *an* e di *quantum debeatur*, della domanda *ex adverso* formulata, chiedendone l'integrale reiezione.

Deduceva che il cancello era normalmente funzionante e non presentava alcun difetto di taratura e che la caduta dell'attrice doveva imputarsi unicamente alla disattenzione e imperizia nell'incedere di quest'ultima.

In ogni caso chiedeva, previa sua chiamata in causa, di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice [REDACTED]

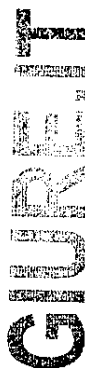
Si costituiva in giudizio la compagnia terza chiamata, la quale aderiva alle argomentazioni difensive svolte dal proprio assicurato, chiedendo l'integrale reiezione della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno in ragione del concorso del fatto colposo della danneggiata.

Nel corso del giudizio, espletati gli incombeni di cui agli artt. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti e, successivamente, disponeva c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice.

Infine, all'udienza del 23.4.2015, il G.I., in funzione di Giudice Unico, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, decideva la causa a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Giova anzitutto rilevare che l'attrice ha agito nei confronti del Condominio [REDACTED] pressamente invocando la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. (responsabilità per cosa in custodia).

Ebbene, com'è noto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il



depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cod. civ., l'attore ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Ciò premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, occorre, in primo luogo, rilevare come, nella fattispecie in esame, la sussistenza in capo al Condominio convenuto della qualità soggettiva di custode del cancello in questione sia assolutamente pacifica, in quanto sostanzialmente ammessa dallo stesso convenuto.

Ciò posto, all'attrice spettava, secondo i principi generali enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, di dimostrare l'esistenza del rapporto causale tra l'allegato evento lesivo ed il bene soggetto alla predetta "custodia".

Ebbene, ritiene questo giudice che l'*onus probandi* gravante sull'attrice sia stato adeguatamente assolto.

La dinamica del sinistro come descritta in citazione ha infatti trovato piena conferma nella deposizione della test. [redacted] le, sotto l'impegno di rito, ha riferito: *"io stavo aspettando la sig.ra [redacted] nella mia auto davanti al cancello della sua abitazione. Il cancello condominiale ha colpito sulla schiena la sig.ra [redacted] mentre usciva e lei è caduta"*.

Tale testimonianza, la cui attendibilità è stata contestata dal convenuto, risulta, invece, chiara e intrinsecamente coerente, di tal che, in difetto di risultanze di segno contrario, non vi è ragione alcuna di dubitare della sua veridicità.

Diversamente da quanto vorrebbe parte convenuta, la valenza probatoria di tale deposizione non risulta in alcun modo inficiata dalla circostanza, riferita dai testi S. [redacted]

secondo cui il cancelletto *de quo* sarebbe stato quotidianamente utilizzato da tutti i condomini senza difficoltà.

Ed invero, è evidente come la mancanza di precedenti infortuni non possa di per sé indurre a dubitare dell'effettivo verificarsi di quello per cui è causa.

In ogni caso, l'assunto secondo cui il cancello sarebbe stato perfettamente funzionante appare smentito dalla deposizione del teste [REDACTED] [REDACTED], il quale ha riferito di aver effettuato diversi interventi per regolare la chiusura del cancello pedonale, come peraltro comprovato dalla fattura n. 34 del 4.7.2011 dallo stesso emessa nei confronti del Condominio con la causale "*intervento per sistemazione molla cancello pedonale*".

Di contro, non può ritenersi parimenti soddisfatto l'*onus probandi* gravante sul condominio convenuto, quale custode del bene che ha causato il sinistro in esame.

Infatti, come si è già avuto modo di evidenziare, la presunzione di responsabilità posta dal citato art. 2051 cod. civ. a carico del custode può essere superata da quest'ultimo esclusivamente attraverso la prova del c.d. fortuito che, *lato sensu*, può essere costituito da un fatto esterno alla sua sfera soggettiva e, quindi, anche di un terzo o dello stesso danneggiato.

Ebbene, nel caso di specie il convenuto, quale fatto fortuito, ha allegato esclusivamente il comportamento della stessa danneggiata, la cui "*maldestra e inappropriata azione*" sarebbe stata causa esclusiva della caduta.

Senonché il Condominio non ha neppure specificamente indicato in che cosa sarebbe consistita la allegata imperizia o imprudenza dell'attrice.

In ogni caso, i mezzi istruttori dedotti dal convenuto e dalla terza chiamata non forniscono alcun elemento di giudizio in base al quale poter fondatamente affermare che la [REDACTED] avesse posto in essere un comportamento connotato da profili di colpa, generica e/o specifica, tali da integrare gli estremi del fortuito, o verosia del fattore dotato di efficienza causale esclusiva o quantomeno concorrente nella determinazione dell'evento lesivo.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il convenuto Condominio va condannato al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.

Venendo al *quantum*, per quel che concerne il danno non patrimoniale e segnatamente il danno all'integrità psicofisica dell'attrice, esso va liquidato sulla scorta delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che, all'esito delle espletate indagini, ha accertato la sussistenza delle lamentate lesioni personali lamentate dall'attrice ("*frattura composta del capitello radiale del gomito destro, frattura della branca ileo-ischio-pubica destra, contusione ginocchio destro*") e del nesso di causalità

tra queste ed il sinistro oggetto del presente giudizio, stimando nella misura del 7-8% l'entità dei postumi invalidanti permanenti residuati in capo alla perizianda.

Trattandosi di lesione cd. micropermanente non derivante da sinistro stradale, il relativo pregiudizio non patrimoniale va quantificato sulla base dei parametri dettati dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2014 e recepite da questo Tribunale.

In base ai suddetti criteri tabellari, il danno da invalidità permanente nella misura del 7-8% in un soggetto di anni 66 ad epoca del fatto va liquidato, alla attualità, nella somma di € 11.583,50 (valore medio).

Per quanto concerne il danno da inabilità temporanea, applicando i suddetti parametri tabellari che prevedono la liquidazione di un importo compreso in una forbice tra € 96,00 e 145,00, deve essere riconosciuta all'attrice a titolo di ITP al 75% la somma di € 3.600,00 (gg.40 x € 120,00 per 75%), la somma di € 1.200,00 a titolo di ITP al 50% (gg.20 x € 120,00 per 50%) e a titolo di ITP al 25% la somma di € 1.200,00 (gg.40 x € 120,00 per 25%), per un totale di € 6.000,00.

Trattandosi di somme liquidate all'attualità e quindi già rivalutate, all'attrice va riconosciuto soltanto sui predetti importi, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno da perdita del bene o da ritardato pagamento della somma dovuta, un interesse a un tasso medio tra quelli prescelti dal legislatore, da una data intermedia tra quella del fatto e quella della presente decisione.

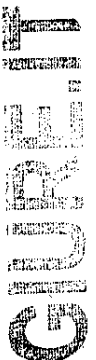
Nel caso di specie, il tasso medio può essere individuato nella misura del 2,0% dalla data intermedia del 22.1.2013.

Per quel che concerne il danno patrimoniale, sempre sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., devono ritenersi congrue e giustificate le spese mediche documentate per il complessivo importo di € 464,00.

Trattandosi di importo come sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale e quindi di debito di valore non liquidato all'attualità, esso va rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente decisione.

Inoltre, va riconosciuto all'attrice l'ulteriore risarcimento del danno da tardivo pagamento dell'importo dovuto da liquidarsi in via equitativa mediante riconoscimento degli interessi legali maturati dalla data del fatto a quella della presente decisione, da applicarsi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata. Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

L'accoglimento della domanda proposta dall'attrice impone, ovviamente, l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal soccombente condominio convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice chiamata in causa, in forza di polizza *inter partes* la cui operatività non è stata affatto contestata.



Conseguentemente, deve dichiararsi la società [redacted] s.p.a. tenuta e, per l'effetto, condannata a manlevare il Condominio convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a quest'ultimo in conseguenza dei fatti per cui è causa ed in forza della presente sentenza. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono le rispettive soccombenze: pertanto il Condominio convenuto va condannato al loro rimborso in favore dell'attrice, mentre la compagnia terza chiamata va, a sua volta, condannata alla rifusione in favore di quest'ultimo. Le spese di c.t.u., liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto, salva manleva da parte della terza chiamata.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- dichiara la responsabilità del convenuto Condominio [redacted] 51 cod. civ., in ordine ai fatti di cui è causa, e, per l'effetto
- 2)- condanna il Condominio convenuto al pagamento in favore dell'attrice [redacted] titolo del risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 17.583,50 oltre interessi al 2,0% dalla data del 22.1.2013 a quella della presente decisione, nonché della somma di €.464,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto a quella delle presente decisione e interessi di legge maturati nel medesimo periodo sulla sorte capitale progressivamente rivalutata; il tutto oltre gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo;
- 3)- dichiara la compagnia [redacted] tenuta e, per l'effetto, la condanna a manlevare il convenuto da ogni conseguenza a quest'ultimo derivante dai fatti di causa ed in forza della presente sentenza;
- 4)- condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in €. 483,22 per esborsi (di cui €. 250,00 per spese di c.t.p.) e in €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché la compagnia [redacted] alla rifusione in favore del convenuto delle spese processuali liquidate in € 214,60 per esborsi e in €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 5) – pone le spese di c.t.u., liquidate come in atti, definitivamente a carico del convenuto, salva manleva da parte della terza chiamata.

REGGIO EMILIA, 23 aprile 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi